Tipologia: COMUNICAZIONE

Protocollo: 2006220

Data: 2 aprile 2020

Oggetto: Aggiornamenti in materia di Lavoro

Allegati: 1. Circolare INPS 47 del 28.03.2020

2. Convenzione ABI del 30.03.2020 con n. 3 Allegati

(A, B e C)



EMERGENZA CORONAVIRUS

DECRETO LEGGE CURA ITALIA

CIGO, CIGD e FIS

Convenzione ABI del 30.3.2020

Gentile Associato,

in riferimento alle misure di sostegno economico previste dal DL 18/2020 per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, si comunica che l'INPS ha pubblicato la circolare n. 47 del 28 marzo 2020 avente ad oggetto "Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga" (allegato n°1).

L'INPS fornisce i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal citato DL, unitamente alle istruzioni sui relativi procedimenti, dando anche conto di come gli stessi deroghino alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.

Di seguito si evidenzia quanto di più rilevante, rinviando, comunque, alla lettura della circolare, per i dettagli operativi.

Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario

L'articolo 19 del citato DL ha previsto, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale.

Tali prestazioni si applicano esclusivamente ai lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.

Ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

L'INPS, dopo aver ricordato le attività ammesse alla Cassa integrazione salariale ordinaria, precisa che "diversamente, possono richiedere l'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del D. lgs n. 148/2015 (CIGO e CIGS) e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi".

Pertanto, le aziende che risultino iscritte al Fondo integrazione salariale (FIS) che, pertanto, versano i relativi contributi al FIS per i propri dipendenti, sono anch'esse potenziali beneficiarie dell'assegno ordinario.

Le domande possono essere trasmesse con la nuova causale denominata "COVID-19 nazionale", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.

Per ulteriore agevolazione degli operatori interessati l'INPS riporta uno schema riassuntivo.

Cassa integrazione in deroga

Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. L'INPS ribadisce che, i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (quale l'assegno ordinario garantito dal FIS), dovranno richiedere la prestazione con causale "COVID-19 Nazionale" alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.

Mail



Dal momento che il DL citato prevede che la cassa integrazione in deroga è consentita sull'intero territorio nazionale per i lavoratori dipendenti di ogni settore produttivo, le relative prestazioni sono aggiuntive sia rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga, che rispetto ai trattamenti specifici previsti per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

In merito agli accordi sindacali, l'INPS ricorda che i datori di lavoro fino a 5 dipendenti sono esonerati dall'accordo, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

Si considera, altresì, esperito l'accordo con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto.

Le domande devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate e la prestazione è concessa con decreto di tali Enti.

L'INPS riporta anche uno schema riepilogativo delle prestazioni di CIG in deroga attualmente in vigore per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

Convenzione ABI 30.3.2020

ABI ha definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell'emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un'anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel D.L. "Cura-Italia" rispetto al momento di pagamento dell'Inps.

ABI ha concordato modalità semplificate per determinare l'importo dell'anticipazione (1.400 €), tenuto conto della durata massima dell'integrazione salariale - 9 settimane - definita allo stato dal precitato Decreto Legge "Cura-Italia", in considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro e rendere operativa la misura nel più breve tempo possibile.

La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in "remoto", così da limitare l'accesso in filiale alle esigenze indifferibili.

Per questa ragione si raccomanda che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi in banca per ricevere l'importo sul conto corrente.

ABI invita le Banche, nell'applicare la Convenzione, ad evitare costi per i lavoratori che beneficeranno dell'anticipazione in coerenza con le finalità e la valenza sociale dell'iniziativa.

Per maggiori dettagli e documentazione alleghiamo la convenzione.

Cordiali saluti.

Segreteria A.GI.SCO.